

Avv. Michele Artese – Avv. Mario Casolani
C.F. RTSMHL76D05L103K - C.F. CSLMRA80R07L103F
Via Vincenzo Irelli n. 22 - 64100 Teramo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

RICORSO
CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURA CAUTELARE ED
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

PER

FEDERICA FAINELLI (FNLFR94E49L103S), nata a Teramo (TE) il 9.5.1994, residente in Penna Sant'Andrea (TE), alla Frazione Val Vomano, via F.P. Tosti n. 6, ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Vincenzo Irelli n. 22, presso e nello studio degli avv.ti Mario Casolani (C.F.: CSLMRA80R07L103F) e Michele Artese (C.F.: RTSMHL76D05L103K), che la rappresentano, assistono e difendono unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale *ad litem* del 21.3.2022, estesa anche alla fase esecutiva, rilasciata su foglio separato, e da considerarsi al presente atto fisicamente e materialmente congiunta, i quali indicano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti recapiti: PEC: michele.artese@pec-avvocatiteramo.it e PEC: legale.mariocasolani@pec.giuffre.it – telefax: 0861.285294,

RICORRENTE

CONTRO

A.S.L. DI TERAMO, C.F./P.IVA 00115590671, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.* con sede in (64100) Teramo Circonvallazione Ragusa, 1, P.E.C.: aslteramo@raccomandata.eu

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

ASTOLFI VALENTINA, C.F.: STLVNT89H66G438Q, residente in Teramo, Via Cona n. 4, P.E.C.: valentina.astolfi@cert.ordine-opi.it

CONTROINTERESSATO

NONCHE'

DI TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA CAUTELARE.

1. dell'esito della prova unica scritta del 24.11.2021, attinente al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D, indetto dalla A.S.L. di Teramo in esecuzione della deliberazione n. 1965 del 9.12.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 (**doc. 1**), *successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19.2.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021 (doc. 2)* e sul sito dell'Azienda della A.S.L. di Teramo al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (**doc. 3**);
2. dell'esito della prova unica scritta del 24.11.2021, del sopracitato concorso pubblico, pubblicato in data 25.1.2022, sul sito istituzionale dell'Azienda della A.S.L. di Teramo, link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf>, (**doc. 4**);
3. dell'esito della prova unica scritta del 24.11.2021, del suddetto concorso pubblico, appresa dalla dott.ssa Fainelli in pari data alla pubblicazione del 25.1.2022, accedendo dal portale istituzionale dedicato alla procedura concorsuale, nella parte dannosa per la ricorrente in cui considera la prova svolta “NON SUPERATA” e, con riferimento al punteggio, nella parte in cui ha attribuito il risultato di 47.28/70, link: <https://aslteramo.concorsismart.it/ui/candidate-area/participationlist> (**doc. 5**);
4. degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D, in cui la Commissione, nominata con deliberazione n. 1674 dell'11.10.2021 (**doc. 6**), ha deciso di considerare “NON SUPERATA” la prova della ricorrente, assegnandole una valutazione complessiva di 47.28 punti su 70 “Punteggio Totale: 47.28 punti” – “La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 49 punti”;
5. dei verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti in cui la Commissione ha individuato i criteri di valutazione, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto “di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e

massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell'azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa” nella parte in cui essa decisione è svantaggiosa dei diritti della ricorrente;

7. dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, in cui la Commissione, nominata con deliberazione n. 1674 dell'11.10.2021,

nel caso di specie, ha sottoposto ai candidati i quesiti numero 13, 18 e 23 della prova sostenuta dalla ricorrente, contenuto nella busta numero 2 **“Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina” (doc. 7 - allegato N. 3)**, e specificatamente i seguenti quesiti:

- Domanda 4 del doc. 7 (23 del compito della ricorrente – doc. 5).

Il set di infusione utilizzato per la somministrazione di nutrizione enterale dovrebbe essere sostituito:

A) Ogni 48-72 ore o in caso di contaminazione accidentale

B) Ogni 72-96 ore o in caso di contaminazione accidentale

C) Ogni 24 ore o in caso di contaminazione accidentale

- Domanda 22 del doc. 7 (18 del compito della ricorrente – doc. 5).

Quale norma colloca la Dirigenza Sanitaria in un unico ruolo?

A) d. Lgs 502

B) L.833

C) d. Lgs 229

- Domanda 21 del doc. 7 (13 del compito della ricorrente – doc. 5).

In base al D.M. 739/1994, l'infermiere agisce:

A) in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali

B) individualmente

C) entrambi le precedenti

8. dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la Commissione, *“a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova”* ed *“in considerazione*

del tenore letterale non univoco della relativa formulazione” ha stabilito, con riferimento al quesito numero 22 del test estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di *“considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema”,* quindi, c) (D. L.gs 229) sia la risposta a) (D. L.gs 502), nella parte lesiva per la ricorrente.

9. per quel che si mostri necessario e/o occorrente, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente, pur ove non note alla stessa;

10. di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, anche ove non conosciuto dall’odierna ricorrente, e pure esso potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della dott.ssa Fainelli a vedersi considerata *“SUPERATA”* la prova scritta unica del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, giusta deliberazione n. 1965 del 9.12.2020, con il punteggio di **55,26** ovvero vedersi attribuita, nella prova unica scritta del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, il punteggio [(conseguente alla risposte corrette (+2,33x3) e riaccreditato il punteggio decurtato per l'errore (+0,99, ovvero +0,33x3)] corrispondente alle risposte esatte alle domande di cui ai quesiti 13, 18 e 23 del Test della ricorrente (**doc. 5**) corrispondenti ai quesiti 21, 22 e 4 di cui alla **“Busta n. 2 del 24.11.2021”** estratta per la sessione mattutina (**doc. 7 - allegato N. 3**) e, quindi, un punteggio complessivo di **55,26/70**, o di quell’altro punteggio che l’intestato Tribunale Amministrativo riterrà assegnarsi alla ricorrente, da sommarsi al punteggio (massimo 30 secondo i criteri di cui al bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, e quindi per un totale di 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame;

onde essere inserita nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

Inoltre, si precisa che la ricorrente rientra nella previsione normativa di cui all’art. 24 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., per cui *“è prevista una riserva per ciascuna Azienda pari al 50% dei posti messi a concorso e residui rispetto alle predette riserve a favore del personale interno”*.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente ad attribuire alla dott.ssa Fainelli Federica, il punteggio così come ricalcolato, di **55,26/70**, come sopra determinato, e, conseguentemente considerare il punteggio di **55,26** ampiamente sufficiente per il superamento della prova, con l'inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'assegnazione del suddetto risultato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria della istante in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

E, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della deducente, con specifico riferimento ai quesiti:

a) n.23 del test della ricorrente, corrispondente al quesito n. 4 di cui alla “**Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina**” (doc. 7 - allegato N. 3), attribuendole il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2,33) e riassegnando per la stessa il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,33);

b) n.18 del test della ricorrente, corrispondente al quesito n. 22 di cui alla “**Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina**” (doc. 7 - allegato N. 3), attribuendole il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2,33) e riassegnando per la stessa il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,33);

c) n.13 del test della ricorrente, corrispondente al quesito n. 21 di cui alla “**Busta n. 2 del 24.11.2021 sessione mattutina**” (doc. 7 - allegato N. 3), attribuendole il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2,33) e riassegnando per la stessa il punteggio decurtato per aver considerato la risposta errata (+0,33) e, conseguentemente, **un punteggio totale di 55,26/70**, ai fini del corretto inserimento nella redigenda graduatoria finale di merito o emetta ogni altro provvedimento ritenuto utile, onde evitare che l'esponente sia esclusa dalla graduatoria e/o collocata in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta, così perdendo la *chance* di essere considerata vincitrice del concorso e/o comunque idonea all'assunzione e, conseguentemente, assunta a tempo indeterminato, laddove ne ricorrano i requisiti.

* * *

Per comprendere al meglio le tesi sopra riportate, è necessaria anzitutto una ricostruzione della vicenda in

FATTO

A. Con deliberazione n. 1965 del 9.12.2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, protocollo n. 4079/20 (**doc. 1**), successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19.2.2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – concorsi n. 30 del 16.4.2021 (**doc. 2**) e sul sito dell’Azienda della A.S.L. di Teramo al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (**doc. 3**), la ASL di Teramo ha indetto concorso per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D.

B. Con successivo Diario, pubblicato sulla GU n. 83 del 19.10.2021 (**doc. 8**) e sul sito aziendale [al](https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf) [Link](https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf) <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf>, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, la A.S.L. comunicava che *“le prove scritte, pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico, ... saranno sostituite da un'unica prova scritta che si svolgerà presso Fiera Roma, via Portuense, il giorno 24 novembre 2021”*.

Nello stesso Diario è stato precisato che *“I candidati ammessi riceveranno apposita mail almeno quindici giorni prima della data della prova per scaricare la lettera di invito al concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie per accedere alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). La lettera di partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice QR code identificativo ed univoco per ogni candidato.*

La prova unica scritta si svolgerà, come previsto dal decreto-legge n. 44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali”.

Inoltre, nel predetto Diario, è stato anche stabilito che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti:*

infermieristica clinica: generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;

modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica;

elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale”.

Sempre nel Diario è stato specificato che *“il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.*

I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in esecuzione di quanto stabilito all'art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslteramo.it almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto per la prova unica scritta.

Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell'apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto nel bando.

La correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa.

L'esito della prova unica scritta sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.

La mancata presentazione nella sede ed agli orari stabiliti comporterà l'automatica esclusione dal concorso”.

C. La prova scritta unica sostenuta dalla dott.ssa Fainelli si è svolta, in data 24.11.2021, in orario antimeridiano presso la Fiera di Roma, giusta lettera di convocazione inviata dalla A.S.L. di Teramo alla candidata (**doc. 9**), nonché attestato di partecipazione rilasciato alla stessa dalla A.S.L. di Teramo (**doc. 10**); i concorrenti sono, infatti, stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 nel pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla Commissione.

D. La ricorrente ha partecipato alla prova del 24.11.2021, sessione mattutina, nella quale è stata estratta la Busta numero 2 (**doc. 7 - allegato N. 3**); nella medesima mattinata veniva comunicato ai candidati che sarebbero state loro somministrate numero trenta (30) domande a risposta multipla alle quali sarebbe stato attribuito un punteggio di + 2,33 per ogni domanda corretta, -0,33 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data.

Sul punto, si può sin d'ora notare che, da un semplice calcolo matematico, si giunge ad un punteggio massimo raggiungibile di 69,90, e non di 70 punti, come previsto nel Bando di concorso e rappresentato nei punti precedenti.

E. In data 25 gennaio 2022, è stato pubblicato sul sito della A.S.L. di Teramo l'esito della prova unica scritta del summenzionato concorso.

La prova della ricorrente è stata considerata "**NON SUPERATA**" in quanto alla dott.ssa Fainelli è stato attribuito un punteggio di 47.28/70, come dalla stessa verificata sul portale dedicato *ConcorsiSmart*, mediante accesso con identità digitale SPID; in tale occasione, la ricorrente apprendeva che le erano state contabilizzate e considerate 21 risposte corrette, 5 errate e 4 non date (**doc. 5**), e l'attribuzione di un ammontare di 48,93 punti per le risposte corrette e di -1,65 punti per quelle errate e 0 per le non date.

F. Con nota del 29.1.2022 inviata a mezzo p.e.c. in pari data, a firma degli avv.ti Mario Casolani, Massimo Tiberio e Michele Artese, la ricorrente chiedeva alla A.S.L. di Teramo e al Consorzio Digicontest la copia "*in particolare, ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati, nonché al file digitale della propria prova scritta, a quello dei candidati con punteggio di 2,66 punti superiore od inferiore alla candidata, ed a tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali delle operazioni della commissione ed i files informatici a ciò relativi*" (**doc. 11**), alla quale sia la A.S.L. di Teramo che il Consorzio Digicontest, non hanno fornito alcun riscontro.

G. Con comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 0025464/22 (**doc. 12**) la Commissione ha informato i ricorrenti che, coi verbali n. 11 del 3.2.2022 e n. 13 del 21.2.2022, "*...in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione*", e con riferimento al test 2, estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, ha ritenuto di "*...considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*" (quindi, c), D. L.gs 229), sia la risposta a) (D. L.gs 502). Nella medesima comunicazione la Commissione ha informato i candidati "*...di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione de diario della prova unica (G.U. n. 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell'azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell'effettuazione della stessa*".

H. In data 4.3.2022, all'esito delle decisioni della Commissione rese nei verbali 11 e 13, è

stato pubblicato l'esito della prova unica scritta "*rielaborato*" (**doc. 13**) verificabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>

I. Per completezza e amor di verità, tra i quesiti contenuti nella Prova di cui alla Busta 2 (sessione mattutina del 24.11.2021) svolta dalla ricorrente, vi erano più domande e relative risposte ambigue e/o che prevedevano più risposte esatte tra le quali quelle rese dalla ricorrente ed oggi oggetto di contestazione.

J. Il riferimento è, in particolare, alle domande e relative risposte indicate ai numeri 4, 21 e 22 della Busta numero 2 (**doc. 7 - allegato N. 3**) e corrispondenti alle domande numero 23, 13 e 18 del test della ricorrente (**doc. 5**), che la Commissione non ha inteso rivalutare e/o modificare.

K. Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della Fainelli che, come sopra rappresentata, assistita e difesa ne domanda l'annullamento, per le motivazioni sopra esposte e per seguenti motivi in

DIRITTO

- Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, previsione di più risposte esatte per singolo quesito, violazione di legge, in particolare del D.P.R. 487/94 e del D.P.R. 220/2001, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in L. 76/2021, di cui al bando di concorso e delle disposizioni contenute nel Diario della prova unica scritta di concorso pubblico (anche nella parte in cui è stabilito che "*il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70*". - Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. - Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa. - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. sulla Disparità di trattamento tra i candidati. - Eccesso di potere per travisamento. - Illogicità manifesta. - Contraddittorietà dell'azione amministrativa. - Violazione della par conditio tra i candidati. - Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.

Nel Diario della prova scritta è stato statuito che "*il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.*" (**doc. 8**).

La suddetta indicazione è stata confermata ai ricorrenti in sede di esame. Tuttavia, contestualmente è stato comunicato che sarebbero state loro sottoposte numero trenta (30) domande a risposta multipla, ciascuna contenente una sola risposta esatta ed attribuito il punteggio di +2,33 per ogni risposta corretta, -0,33 per ogni risposta sbagliata e 0 (nessun punteggio) per le risposte non date.

L'illogicità e la contraddittorietà delle informazioni rese e delle decisioni assunte dalla Commissione in ordine alla valutazione dei compiti ed all'attribuzione dei punteggi appaiono palesi.

Ebbene, come già cennato, attribuendo il punteggio di +2,33 ad ogni risposta corretta, il punteggio massimo conseguibile sarebbe di +69,90 (per intenderci $2,33 \times 30$) pertanto, la coerenza logica tra le affermazioni per cui la sufficienza sarebbe stata raggiungibile con il conseguimento di 49/70, cozza irrimediabilmente con il semplice calcolo matematico già individuato, alla luce del quale si avrà la sufficienza con il punteggio di 48,93. Ciò in quanto, coi criteri di calcolo individuati, i numeri decimali, ed i centesimi in particolare, assumono tutta la loro rilevanza.

La Commissione ha, poi, distinto i punteggi raggiungibili in categorie di valutazione (insufficiente 0-48 / sufficiente 49-54 / discreto 55-59 / buono 60-64 / distinto 65-69 / ottimo 70) **(doc. 14)** consultabile al link: <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-inf-criteri-val-prova-unica.pdf>.

Tale distinzione assume un senso, ai fini concorsuali, nella sola parte in cui delimita il confine tra insufficienza e sufficienza, dato che la graduatoria finale di merito, dovrà essere redatta tenendo conto dell'esatto punteggio conseguito da ogni candidato, in esecuzione delle disposizioni di cui al Bando ed al Diario ed in coerenza e armonia con le norme di cui al D.P.R. 487/1994 e del D.P.R. 220/2001.

Posto, dunque, che le modalità di attribuzione del punteggio hanno fatto sì che i concorrenti conseguissero punteggi decimali, i sopra individuati criteri di valutazione risultano illegittimi, illogici e connotati da eccesso di potere ed ambiguità manifesta, nella parte in cui non considerano tali valori decimali ai fini della valutazione.

I verbali n. 11 del 3.2.2022 e n. 13 del 21.2.2022, conosciuti dalla ricorrente nelle sole parti pubblicate nella comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 0025464/22, risultano illegittimi ed illogici ed andranno annullati nella parte in cui si rivelano lesivi dei diritti e degli interessi della dott.ssa Fainelli, dato che con essi la Commissione, nonostante abbia dichiarato di riportarsi alle norme di cui al Bando, le ha poi interpretate in maniera illogica e confliggente

con esse, giungendo a ritenere la prova della ricorrente “NON SUPERATA”.

Nell'espletamento delle procedure concorsuali le regole devono essere chiare e predeterminate senza possibilità di soluzioni che si prestano ad interpretazioni o scelte discrezionali. Il comportamento di sostanziale “*modifica*”, attraverso una interpretazione illogica ed irrazionale dei criteri di valutazione da parte della Commissione, integra violazione evidente dei principi contenuti negli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale e l'ineluttabile violazione della *par condicio* tra i concorrenti. Per pacifica giurisprudenza, infatti, la norma speciale di cui al Bando ed al successivo Diario obbliga l'amministrazione al suo puntuale rispetto, perché il bando di concorso vincola non solo i candidati, ma la stessa amministrazione che non ha alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue disposizioni, le quali non possono essere modificate e/o integrate dopo la loro emissione a pena di illegittimità del procedimento per violazione del principio di *par condicio* tra i candidati.

Risulta, evidente la violazione delle norme di cui al D.P.R. 487/1994, al D.P.R. 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli art. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che la Commissione ha inteso interpretare il Bando e i “*Criteri di valutazione*” della prova unica scritta, considerando poi, in guisa di ciò, “NON SUPERATA” la prova della ricorrente.

In ogni caso, la prova della esponente è risultata falsata anche e soprattutto dal fatto che, tra i quesiti sottoposti ai candidati, ve n'erano tre mal formulati, di cui due con risposta oggettivamente impossibile (nello specifico numeri 13 e 18 del compito della ricorrente – doc. 5), presentando anche più risposte corrette fra quelle indicate nel test, ed altro con risposta ambigua ed illogica (n. 23 compito della ricorrente – doc. 5), poiché esatta in due formulazioni e che, all'esito dell'approccio della Commissione col quesito dato per esatto in due formulazioni, potevano e dovevano essere valutati diversamente, eventualmente in modo omogeneo con l'approccio dato al primo quesito.

Ci si riferisce ai quesiti di seguito riportati e, precisamente, quanto alla:

- Domanda 22 del doc. 7 (corrispondente al n. 18 del compito della ricorrente – doc. 5).

Quale norma colloca la Dirigenza Sanitaria in un unico ruolo?

- A) d. Lgs 502
- B) L.833
- C) d. Lgs 229

In primo luogo, è di tutta evidenza come l'indicazione, nelle risposte, di Leggi e Decreti

Legislativi senza la specificazione dell'anno di loro emanazione rende del tutto impossibile rispondere al quesito, dato l'altissimo numero di fonti normative nazionali e di matrice regionale nel comparto sanitario, ciò solo essendo sufficiente a considerare detto quesito illegittimo.

Andando oltre quanto appena evidenziato, è inopinabile che la domanda, così come posta, è da considerarsi comunque fuorviante ed ambigua. A tale conclusione è giunta persino la stessa Commissione che, all'esito dell'iter istruttorio, con verbale n. 13 del 21.2.2022 ha stabilito “...in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione,” di considerare corrette sia la risposta sub A. che quella sub C. (**doc. 12**).

È abnorme ed illegittimo, dunque, il comportamento della Commissione, per violazione della *par condicio* tra i candidati, in quanto la stessa ha deciso di incrementare il numero delle risposte corrette (sia C che A) in danno della ricorrente, che, nell'esecuzione della prova, proprio a causa della ambiguità e della formulazione fuorviante del quesito, e dell'impossibilità di rispondere correttamente, ha risposto in modo errato e si è vista decurtare il punteggio di -0,33.

Invero, a seguito delle evidenze di indeterminatezza, imprecisione ed ambiguità del quesito, le soluzioni adottabili dalla Commissione avrebbero potuto e dovuto essere differenti, e tenere da conto le esigenze dei candidati in modo paritario: la domanda a) poteva essere annullata, b) poteva essere considerata data come corretta per tutti i candidati, c) poteva essere resa neutra in caso di errore, con conseguente riaccredito del punteggio (+0,33) relativo alla decurtazione per la risposta errata. In qualsiasi dei casi indicati, la ricorrente non sarebbe stata penalizzata, come invece è stata a seguito della decisione della Commissione. Le conseguenze, seppur diverse *case to case*, avrebbero consentito il superamento della prova.

Quanto alla:

- Domanda 4 del doc. 7 (corrispondente al n. 23 del compito della ricorrente – doc. 5).

Il set di infusione utilizzato per la somministrazione di nutrizione enterale dovrebbe essere sostituito:

A) Ogni 48-72 ore o in caso di contaminazione accidentale

B) Ogni 72-96 ore o in caso di contaminazione accidentale

C) Ogni 24 ore o in caso di contaminazione accidentale

La dott.ssa Fainelli ha risolto il quesito flaggando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera sub A) *Ogni 48-72 ore o in caso di contaminazione accidentale*, mentre la Commissione ha ritenuto corretta unicamente la risposta sub C) *Ogni 24 ore o in caso di*

contaminazione accidentale.

La risposta data per corretta dalla Commissione non è né può essere considerata quella univocamente corretta, per le considerazioni di seguito riportate.

- Il quesito, per la complessità della problematica, appare estremamente generico e non contestualizzato:
 - Nell'enunciato della domanda non è specificato se trattasi di somministrazione continua o discontinua così come non vengono indicate le condizioni di impiego (Domiciliare, Ospedaliero ecc.) e se trattasi di pazienti adulti o pediatrici; inoltre l'utilizzo del condizionale (dovrebbe) riporta inevitabilmente alle condizioni di impiego secondo linee guida che non vengono però menzionate.
 - Il quesito non indica in quali tipologie di pazienti e la patologia che richiede il ricorso alla N.E. come supporto nutrizionale o integrazione nutrizionale nel caso la N.E. sia associata alla N.P. (nutrizione parenterale). Occorre, inoltre, considerare se la somministrazione della soluzione nutrizionale avvenga tramite sondino naso-gastrico, naso-digiunale o tramite PEG (Gastrostomia endoscopica percutanea), condizioni che necessitano l'applicazione di protocolli specifici che possono prevedere *timing* diversi per la sostituzione del set dedicato (anche inferiore alle 24 h).
 - Secondo le Linee Guida della ESPEN 2019 – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism Special Interest Group e della SIMPE - Società Italiana di Nutrizione Enterale e Parenterale, nel caso di somministrazione di soluzioni per N.E. si raccomanda la sostituzione del Kit ogni 24 ore (i set di infusione, normalmente in PVC, vanno sostituiti ogni 24 ore secondo la normativa vigente per il materiale monouso - D.L. 24/02/1997 n. 46) mentre le Linee Guida Aspen 2016 (American Society for Enteral and Parenteral Nutrition) raccomandano la sostituzione del set ogni 24-48 ore (ASPEN Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy - Journal of Parenteral and Enteral Nutrition Volume 41 Number 1 - January 2017 15 – 103c 2016 American Society - for Parenteral and Enteral Nutrition-DOI: 10.1177/0148607116673053 - jpen.sagepub.com).
 - Consideriamo che le Linee Guida sono solo delle raccomandazioni e che vanno quindi contestualizzate, come riportate nelle tabelle appresso riprodotte.

8 SISTEMA DI GRADING

LIVELLO DI EVIDENZA	
1+ +	Metanalisi di alto livello, revisioni sistematiche di RCT o RCT con basso rischio di bias
1+	Metanalisi ben condotte, revisioni sistematiche di RCT, o RCT con basso rischio di bias
1-	Metanalisi, revisioni sistematiche di RCT, o RCT con alto rischio di bias
2+ +	Revisioni sistematiche di alta qualità di studi di coorte o caso-controllo; studi di coorte o caso-controllo di alta qualità con bassissimo rischio di errore sistematico o occasionale e con una alta probabilità che la relazione sia causale
2+	Studi di coorte o caso-controllo ben condotti con bassissimo rischio di errore sistematico o occasionale e una moderata probabilità che la relazione sia causale
2-	Studi di coorte o caso-controllo con alto rischio di errore sistematico o occasionale e un significativo rischio che la relazione non sia causale
3	Studi non analitici (per es. case report, serie di casi)
4	Opinioni di esperti, consenso formale

9 RACCOMANDAZIONI

GRADO DI RACCOMANDAZIONE	
A	Evidenza da almeno 1 metanalisi, revisione sistematica o RCT con livello di evidenza 1++ e direttamente applicabile alla popolazione target; un corpo di evidenze consistente in studi di livello 1+ direttamente applicabile alla popolazione target e che dimostrano una complessiva consistenza di risultati
B	Corpo di evidenze che includono studi di livello 2++, direttamente applicabili alla popolazione target e che dimostrano una consistenza di risultati complessiva; evidenza estrapolata da studi di livello 1++ o 1+
C	Corpo di evidenze che includono studi con livello di evidenza 2+ e direttamente applicabili alla popolazione target e che dimostrano una complessiva consistenza di risultati; evidenza estrapolata da studi di livello 2++
D	Evidenza di livello 3 o 4; evidenza estrapolata da studi di livello 2+; Consensus Conference
D (GPP)	Raccomandazione per la buona pratica (GPP: Good Practice Point) è una raccomandazione per la migliore pratica basata sull'esperienza del gruppo di sviluppo delle linee guida

Classification of the strength of consensus.

Strong consensus	Agreement of >90% of the participants
Consensus	Agreement of >75–90% of the participants
Majority agreement	Agreement of >50–75% of the participants
No consensus	Agreement of <50% of the participants

According to the AWMF methodology [4].

- [4] “Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e Ständige Kommission Leitlinien AWMF-regelwerk, Leitlinien 2012”.
 - Nell’impiego domiciliare è necessario l’addestramento del Care Giver per il sistema di infusione e le manovre di connessione e disconnessione del set (forza della raccomandazione D, quindi basso livello di evidenza scientifica non essendoci letteratura di consenso con livello di grading adeguato) – (ESPEN guideline on home enteral nutrition - Stephan C. Bischoff, Peter Austin, Kurt Boeykens, Michael Chourdakis, Cristina Cuerda, Cora

Jonkers-Schuitema, Marek Lichota, Ibolya Nyulasi, Stephane M. Schneider, Zeno Stanga, Loris Pironi – 19/04/2019 - Clinical Nutrition <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.04.022>).

○ Nell'impiego ospedaliero i protocolli di gestione della N.E. possono variare in funzione del setting, della tipologia dei pazienti, delle indicazioni per la N.E. come anche per la tecnologia impiegata e la modalità di somministrazione della soluzione enterale.

○ Sebbene le Case produttrici dei set di somministrazione raccomandino la sostituzione del set ogni 24 h, indicano anche le condizioni di impiego che possono modificare sensibilmente il *timing*.

○ Le moderne tecnologie impiegano pompe peristaltiche e set di deflusso a doppia via. Le pompe sono dotate di software gestionali avanzati che consentono ampi margini di programmabilità e quindi di adattabilità (*compliance*) alle diverse condizioni d'uso (somministrazione continua, intermittente e a boli) oltre alla possibilità di impedire l'ostruzione del sondino N.G., N.D. o PEG per mezzo della somministrazione di acqua con metodologia programmabile tramite quindi doppia via evitando la cristallizzazione/precipitazione della soluzione lungo la via di deflusso o il sondino stesso con l'evidente beneficio di evitare le disconnessioni del set per lavare la via e prevenire la contaminazione della soluzione lungo la via di deflusso stessa.

○ Per quanto concerne la contaminazione della soluzione enterale all'interno del pack di confezionamento, le linee guida di riferimento sopramenzionate e la letteratura *evidence* di riferimento hanno accertato che la contaminazione batterica dopo 24 o 36 h non varia in modo statisticamente significativo ad indicare che la sostituzione del set di infusione non inciderebbe sulla carica batterica.

● *Argomento discordante in quanto, secondo alcuni, una NE continua non va somministrata per più di 4 ore, per altri 8 in caso di durata maggiore, aumenta sensibilmente il rischio di crescita batterica soprattutto in presenza di elevate concentrazioni di glicidi, e quando viene manipolata da più persone. Segnali di contaminazione e crescita batterica sono nausea, vomito, diarrea. Nei sistemi chiusi con grandi volumi (sacche superiori anche a 1500 ml) usati anche per 36 ore, non è stata documentata crescita batterica rilevante.*

● *Vines, Arnstein, Shaw, Buchholz e Jacobs (1992) stabilirono protocolli basati su ricerche che dimostrarono che una soluzione per NE rimante sterile per 24 ore.*

● *Uno studio infermieristico su Pazienti domiciliari (Graham e altri 1993)** non trovò differenze sulla comparsa di effetti avversi quando le sacche furono sostituite ogni 72 ore invece che 24.*

*****(Frequency of changing enteral alimentation bags and tubing, and adverse clinical outcomes in patients in a long term care facility) - Frequenza di sostituzione delle sacche e dei tubi per l'alimentazione enterale ed esiti clinici avversi nei pazienti in una struttura di assistenza a lungo termine. S Graham , M McIntyre , J Chicoine , B Gerardo , R Ridere , G Cowley , J Morrison , Cordiali saluti Aoki , LE Nicola.***

- Estratto: L'alimentazione enterale, somministrata tramite sondini nasogastrici o gastrostomici, è una pratica consolidata per fornire nutrimento ai pazienti con danno neurologico significativo. La frequenza con cui le sacche e i tubi per l'alimentazione enterale richiedono un cambiamento e i potenziali effetti avversi associati alla contaminazione batterica dei mangimi per sondino rimangono controversi. Gli autori hanno studiato tempi diversi tra la sacca di alimentazione enterale e la sostituzione del tubo e l'effetto sugli esiti clinici avversi nei residenti di una struttura di assistenza a lungo termine. Nel primo studio, i residenti sono stati randomizzati a 24 ore (n = 2), 48 ore (n = 3) o 72 ore (n = 6) e il cambio delle sacche con lo stato clinico monitorato in modo standardizzato per sei mesi. Nel secondo studio, i pazienti sono stati randomizzati a cambiamenti di 24 ore (n = 6) o 72 ore (n = 6). I giorni-paziente di follow-up sono stati 382, 574 e 1000 per i tre rami del primo periodo di studio e 556 e 496 per i due rami del secondo studio. Non sono state osservate differenze nei potenziali eventi avversi clinici, inclusi febbre, sintomi gastrointestinali o polmonite, con diverse durate di sostituzione del tubo. Questo studio suggerisce che è opportuno cambiare il tubo di alimentazione e le sacche di alimentazione ogni 72 h (anziché ogni 24 h). I cambiamenti meno frequenti ridurranno i costi di fornitura e il tempo libero di cura per altre attività. Questo studio suggerisce che è opportuno cambiare il tubo di alimentazione e le sacche di alimentazione ogni 72 h (anziché ogni 24 h). I cambiamenti meno frequenti ridurranno i costi di fornitura e il tempo libero di cura per altre attività.

- Centro Studi EBN – Prove di efficacia nella gestione delle linee per l'alimentazione enterale – Mazzini Cinzia, Alberico Dina, Bacchi Giuliana, Caruso Stefania. Sanno 2002.

- Clinical Guidelines For the Use of Parenteral and Enteral Nutrition in Adult and Pediatric Patients: applying the GRADE system to development of A.S.P.E.N. clinical guidelines. Druyan ME, Compher C, Boullata JI, Braunschweig CL, George DE, Simpser E, Worthington PA; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Board of

Directors.JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 Jan;36(1):77-80. doi: 10.1177/0148607111420157. Epub 2011 Dec 16.

○ Frequenza ottimale per la modifica dei set di somministrazione enterale monouso nei neonati dopo un intervento chirurgico al cuore congenito: uno studio controllato randomizzato - J Am Coll Nutr - 11 marzo 2021;1-9. - doi: 10.1080/07315724.2020.1852129. Linfang Zhang, Hui Shi, Jia Li, Na Du, Xiuchun Chen, Jieli Wang, Xiurong Gao, Wenyue Si, Yanqin Cui. *(Conclusioni: Prendendo in considerazione sia la crescita eccessiva microbica che il rapporto costo-efficacia, i risultati di questo studio indicano che per i bambini che ricevono un'alimentazione enterale continua dopo un intervento chirurgico per CHD, la frequenza ottimale per cambiare il set di somministrazione enterale monouso quando viene utilizzata la formula ricostituita dalla polvere è di 18 ore).*

○ Bisogna inoltre considerare che, mentre il sondino impiegato per la N.E. è generalmente in poliuretano che, per la sua intrinseca neutralità chimica e biocompatibilità, può essere tenuto in sede anche per diversi giorni (> 4 settimane) se non palesemente ostruito, danneggiato, piegato (*kinking*) in modo tale da rendere impossibile il normale funzionamento della pompa peristaltica per superamento dei limiti di pressione imposti dalla casa costruttrice, la via di deflusso (*set*) è generalmente in PVC, materiale il cui uso è raccomandato nel limite delle 24 h di impiego.

Ne discende che, l'elemento principale di produzione della raccomandazione di sostituzione del *set*, sia proprio il materiale di costruzione del *set* infusionale e non altre motivazioni.

○ Le linee guida ASPEN (Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy - *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition* Volume 41 Number 1 - January 2017 15– 103c 2016 American Society - for Parenteral and Enteral Nutrition - DOI: 10.1177/0148607116673053 - *jpen.sagepub.com*) raccomandano la sostituzione del *set* secondo la seguente tempistica:

- *Sistema chiuso (24-48 ore per ridotto rischio di infezione)*
- *Sistema aperto (8 ore per aumento del rischio di infezione)*
- *Formule in polvere che richiedono preparazione (4 ore per aumento del rischio di infezione)*

Conclusioni relative alle risposte indicate nel quesito 23 del test della ricorrente.

Le tre risposte hanno un'intrinseca contraddizione in termini. Infatti tutte riportano, oltre alla definizione delle tempistiche, un'estensione letterale, (Anacoluto) "...o in caso di contaminazione accidentale", il cui significato è di incerta attribuzione considerato che, nel sospetto di contaminazione accidentale (ma non si comprende di cosa), la sostituzione del *set*

è d'obbligo indipendentemente dai timing indicati. Difatti, la contaminazione del set o della soluzione avrebbe dovuto rappresentare una delle risposte possibili e non inclusa nelle tre dichiarative.

La raccomandazione di sostituire il set di infusione ogni 24 h potrebbe avere motivazioni anche di carattere commerciale o prudenziale ma comunque non supportata da evidenza scientifica.

Come formulate, secondo le motivazioni su indicate, le risposte A e C sarebbero entrambe valide ma la dichiarativa non è corretta indicando, erroneamente, la risposta C “Ogni 24 ore o in caso di contaminazione accidentale” come unica possibile e generando nel concorrente un difficile e fuorviante giudizio nel merito.

La risposta data per corretta dalla Commissione, quindi, non è evidentemente la risposta esatta e, comunque, non è l'unica risposta corretta al quesito posto ai candidati, risultando, quindi, abnorme ed illegittimo il comportamento della commissione, la quale ha, invece, attribuito alla risposta della ricorrente (“Ogni 48-72 ore o in caso di contaminazione accidentale”) un punteggio negativo di -0,33.

È di tutta evidenza la illogicità ed arbitrarietà della scelta della commissione di non considerare corretta la risposta data dalla ricorrente alla quale andrà attribuito, conseguentemente alla valutazione di esattezza della risposta, il punteggio di +0,33 detratto per la risposta sbagliata, ed il punteggio di +2,33 quale punteggio dovuto per risposta corretta ($+0.33 + 2.33 = 2.66$).

Quanto alla:

- Domanda 21 del doc. 7 (13 del compito della ricorrente – doc. 5).

In base al D.M. 739/1994, l'infermiere agisce:

- A) in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- B) individualmente
- C) entrambe le precedenti

Anzitutto, v'è da chiarire un aspetto al Tribunale adito: il test somministrato alla ricorrente e quello formulato dalla Commissione non differiscono nella formulazione e nella struttura del quesito, come invece apparirebbe ad una prima analisi del documento estratto dalla dott.ssa Fainelli tramite il Portale dedicato *ConcorsiSmart*, mediante accesso con identità digitale SPID. I due quesiti sono, infatti, esattamente sovrapponibili. In pratica, il quesito conteneva un'inversione fra le risposte A e C. Col risultato, evidente e ineluttabile, di rendere illogica, fuorviante e manifestamente inesatta la risposta A) “Entrambe le precedenti”, in quanto non vi

erano risposte precedenti!

Altro aspetto, pure fuorviante ed illogico, ed a maggior ragione emergente alla luce del rilievo sopra esposto, è rappresentato dal tenore letterale della formulazione del quesito e delle relative risposte: una volta data per corretta la risposta sub C) (in realtà A, come detto), ci si può avvedere con facilità che entrambe le risposte diverse sono corrette, quindi, il quesito consegna al candidato tre risposte corrette sotto il corpo della medesima domanda!!!

Ad ogni buon conto, sia la A.S.L. e sia il Consorzio Digicontest, si sono ben guardati dal comunicare agli scriventi legali, quanto richiesto con la nota del 29.1.2022, di formale richiesta di accesso agli atti (**doc. 11**), sicché una lettura più corretta del fatto potrà essere data dal Tribunale Amministrativo adito solo con la produzione in giudizio del documento richiesto, in formato digitale, come richiesto!

* * *

Alla luce delle considerazioni critiche poc'anzi esposte in relazione ai tre quesiti indicati, e a tutto voler concedere, adottando altre soluzioni che garantiscano la par condicio fra concorrenti, anche in relazione a quanto già fatto dalla Commissione con riferimento all'altro quesito criticato, la ricorrente avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il superamento della prova.

E, infatti già la Commissione avrebbe potuto, relativamente alle domande sopra contestate: a) annullarle, b) considerarle date come corrette per tutti i candidati, c) renderle neutre d) considerarle corrette per la deducente, attesi i rilievi dalla stessa formulati al quesito e la varianza della risposta, supportata da idonea motivazione, con conseguente coesistenza di due o più risposte egualmente corrette nel medesimo quesito, nei casi in cui ciò ricorre.

Per comodità espositiva, si acclude una griglia con la combinazione delle diverse soluzioni prospettabili, partendo dalle seguenti considerazioni.

Anzitutto, a parere della difesa, e come detto, per garantire par conditio fra candidati, ciascun quesito potrà, nella prospettazione difensiva 1) - essere annullato, che comporta valutare il test su un divisore minore (27, 28 o 29 o 30 in luogo dei 30 esposti nel test), fermi restando i valori di risposta errata (-0,33) e di neutra (0); 2) – vedere attribuito un valore corrispondente alla risposta esatta per tutti i candidati (+2,33 o differente, a seconda del denominatore, con il riaccredito di +0,33 in caso di errore) 3) – vedere attribuito un valore corrispondente alla risposta neutra (con riaccredito di 0,33 punti in caso di risposta errata) 4) – vedere accolta la doglianza della ricorrente sul singolo quesito e accordare risposta positiva allo stesso (+2,33 e riaccredito di 0,33). Aritmeticamente, le opzioni 2 e 4 sono equivalenti per la ricorrente.

L'allegata tabella va letta con l'ausilio delle seguenti indicazioni:

Quesito 22 (18 del test della ricorrente), indicato con le lettere A (annullare il quesito, -1Q), B (quesito esatto, E), C (quesito reso Neutro)

Quesito 4 (23 del test della ricorrente) indicato con le lettere j (annullare il quesito, -1Q), k (quesito esatto, E), \$ (quesito reso Neutro, N)

Quesito 21 (13 del test della ricorrente) indicato con le lettere x (annullare il quesito, -1Q), y (quesito esatto, E), z (quesito reso Neutro, N).

Incrociando le varie possibilità sopra esposte, si genera una griglia con 27 risultati, nelle quali, in tutte le eventualità meno una, la ricorrente avrebbe posizione di superamento della prova, con un margine positivo pari al 96,30%.

Nell'unica e peggiore ipotesi negativa, che questa difesa non intende nemmeno considerare, nessuna delle ipotesi di doglianza fornite dalla difesa dovrebbe essere ritenuta valida dall'adita Giustizia, a fronte delle motivate istanze e critiche, sicché pare ipotesi da non prendere neppure in considerazione, dato il tenore e la portata delle argomentazioni critiche avanzate alla procedura concorsuale.

Ajx	Ajy	Ajz	Akx	Aky	Akz	A\$x	A\$y	A\$z
-3Q	-2Q+1E	-2Q+1N	-2Q+1E	-1Q+2E	-1Q+1E+1N	-2Q+1N	-1Q+1E+1N	+1E+2N
21E+2S+4N	22E+2S+4N	21E+2S+5N	22E+2S+4N	23E+2S+4N	22E+2S+5N	21E+2S+5N	22E+2S+5N	22E+2S+6N
53,7846	54,34	51,84	54,34	54,8574	52,4436	51,84	52,4436	50,6
Bjx	Bjy	Bjz	Bkx	Bky	Bkz	B\$x	B\$y	B\$z
-2Q+1E	-1Q+2E	-1Q+1E+1N	-1Q+2E	+3E	+2E+1N	-1Q+1E+1N	+2E+1N	+1E+2N
22E+2S+4N	23E+2S+4N	22E+2S+5N	23E+2S+4N	24E+2S+4N	23E+2S+5N	22E+2S+5N	23E+2S+5N	22E+2S+6N
54,34	54,8574	52,4436	54,8574	55,26	52,93	52,4436	52,93	50,6
Cjx	Cjy	Cjz	Ckx	Cky	Ckz	C\$x	C\$y	C\$z
-2Q+1N	-1Q+1E+1N	-1Q+2N	-1Q+1E+1N	+2E+1N	+1E+2N	-1Q+2N	+1E+2N	+3N
21E+2S+5N	22E+2S+5N	21E+2S+6N	22E+2S+5N	23E+2S+5N	22E+2S+6N	21E+2S+6N	22E+2S+6N	21E+2S+7N
51,84	52,4436	50,0296	52,4436	52,93	50,6	50,0296	50,6	48,27

LEGENDA: E=esatta – S=sbagliata – N=neutra

1) -3Q per ciascuna risposta esatta vanno assegnati 2,5926 punti (70 del punteggio massimo diviso per 27 quesiti utili); -2Q ad ogni risposta esatta vanno assegnati 2,5 punti (70 del punteggio massimo diviso per 28 quesiti utili); -1Q ad ogni risposta esatta vanno assegnati 2,4138 punti (70 del punteggio massimo diviso per 29 quesiti utili).

2) per ogni risposta resa esatta (E) vanno accreditati i punti relativi al punteggio per risposta esatta a seconda del denominatore che si ottiene annullando 3, 2 o 1 Quesito (-3Q, 27, -2Q, 28 o -1Q, 29 quesiti validi)

3) per ogni risposta resa neutra (N) vanno calcolati 0 punti.

4) per ogni risposta sbagliata (S) vanno detratti 0,33 punti.

In virtù di quanto sin qui evidenziato, appare chiara ed indubbia l'illegittimità delle decisioni della Commissione data l'evidente erroneità, illogicità e/o ambiguità dei quesiti posti, che non hanno permesso alla candidata di rivenire nelle risposte una sola ed univoca soluzione, e non l'hanno messa nella condizione di individuare e scegliere la risposta in maniera certa, ciò concretando, oltre che violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.

La violazione delle generali norme che regolamentano l'accesso al pubblico impiego, e di cui agli artt. 3 e 97 Cost., D.Lgs 165/2001, D.P.R. 487/1994, D.P.R. 220/2001 e D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021, si concreta, quindi, nell'aver inserito tra le risposte più soluzioni ugualmente corrette, integrando in tal modo gli estremi della disparità di trattamento tra candidati che, pur scegliendo diverse risposte, hanno fornito quella corretta, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Infatti, al riguardo deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez. V, 17.6.2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. III, 5.1.2021, n. 158). Nel caso di specie, la assoluta indeterminatezza delle risposte oggi criticate con il presente gravame ha ulteriormente falsato la procedura e prodotto un danno in capo alla ricorrente. Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. T.A.R. Lazio, sentenza 5986/2008). Nel caso di specie, l'errore di formulazione del quesito, nel caso n.4 (23 del test della ricorrente) non avrebbe mai permesso alla dott.ssa Fainelli di individuare correttamente la risposta ritenuta esatta dalla commissione. Come confermato da autorevole giurisprudenza nel quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla "*non è ... configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio*

desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)" (TAR Lazio, Sezione III quater, n. 10628/2019)" allo stesso modo il quesito non può che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione che, quindi, *"deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591), (T.A.R. Roma, Lazio - Sez. III, 5.11.2019, n. 12643 - Cons. Stato, Sez. III, sentenza 158/2021 del 5.1.2021) dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla.

Le critiche mosse non lasciano adito a letture differenti da quella prospettata: i quesiti posti ai numeri 4 (23 del test della ricorrente), 22 (18 del test della ricorrente) e 21 (13 del test della ricorrente) si prestano a letture differenti e ad interpretazioni, peraltro chiaramente effettuate dalla Commissione, che non possono far ritenere univocamente esatte le soluzioni fornite come risposte esatte in sede concorsuale. Ai fini della dichiarazione di illegittimità dei quesiti per violazione delle regole poste dal D.lgs. 165/2001 e dalle regole di cui al Diario, non possono non rilevare, infatti, la possibilità che vi siano risposte alternative e ugualmente esatte o, comunque, plausibili ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (In questo senso T.A.R. Abruzzo Sentenza 546/2017 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051). E' di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente attraverso la mancata attribuzione del punteggio dovuto è idonea a produrre un danno in capo alla stessa.

Infatti, qualora l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento della ricorrente in graduatoria in posizione utile per l'assunzione e ciò avvenisse solo successivamente allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione utile per la sua assunzione, ella subirà un danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal momento della dovuta assunzione e sino all'esecuzione della stessa.

La difesa della ricorrente ritiene poi necessario proporre all'adito Tribunale Amministrativo Regionale, la seguente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che grava sulla ricorrente in esecuzione dei

provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi riconoscere vincitrice o, comunque, collocata in posizione di idoneità nella graduatoria finale del concorso, ben potendo, in tale evenienza, essere tempestivamente e prontamente utilizzata da altre Aziende Sanitarie, ai sensi della Legge 350/2003, ai fini dell'assunzione.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf>, **(doc. 8)** è indicato che “*la correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa***”. Essendo stato pubblicato in data 4.3.2021 l'Esito rielaborato della prova link: <https://www.aslteramo.it/wpcontent/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> **(doc. 13)**, si deve ritenere che la pubblicazione della graduatoria è imminente.

Pertanto è assolutamente necessario evitare che la ricorrente sia estromessa dalla graduatoria e non sia messa nella condizione di vedersi dichiarata vincitrice del concorso e/o correttamente inserita nella graduatoria definitiva di merito, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl che ritenga di utilizzare la graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Pare indubbio che l'approvazione della graduatoria, con esclusione della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità di stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati negativamente.

Inoltre, si ribadisce che la ricorrente rientra nella previsione normativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., per cui “*è prevista una riserva per ciascuna Azienda pari al 50% dei posti messi a concorso e residui rispetto alle predette riserve a favore del personale interno*”.

Per quanto sopra esposto e dedotto,

i sottoscritti avv.ti Mario Casolani e Michele Artese,

FANNO ISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

Affinchè l'Ecc.mo Presidente del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, con provvedimento reso *inaudita altera parte* e, comunque, il Tribunale con Ordinanza Collegiale, alla prima udienza Camerale utile, Voglia disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito nella posizione corretta conseguente all'attribuzione del punteggio per la prova unica scritta di **55,26/70** o nell'altro che verrà definito dal Tribunale Amministrativo adito.

Al contempo, apparendo necessaria nell'incardinazione del procedimento, la difesa della ricorrente, tenuto conto:

- che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito delle prove e, dunque, che tutti i partecipanti sono comunque potenziali controinteressati;
- che la notificazione ad un numero elevatissimo di persone risulta impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa, fa

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4,

C.P.A.

affinche il TAR Abruzzo-L'Aquila, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo, da perfezionarsi nel termine di legge.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, eccepito e dedotto, la dott.ssa Fainelli Federica, così come rappresentata e difesa in atti,

CHIEDE

che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, Voglia:

IN VIA CAUTELARE

- **sospendere** gli atti impugnati e ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla Commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, nella parte in cui arrecano danno alla ricorrente e conducono alla collocazione della stessa in una errata e inferiore posizione della *redigenda* graduatoria finale di merito **e/o adottare** i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla istante di essere proclamata vincitrice del concorso e/o idonea, con inserimento nella posizione corretta della predetta graduatoria definitiva di merito, ai fini dell'assunzione, nelle more del celebrando giudizio.

NEL MERITO

- **Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati**, per quanto di interesse della

ricorrente, riconoscendo il diritto della stessa a vedersi attribuito il punteggio **55,26/70** o altro accertato, nella prova unica scritta del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri categoria D, per effetto delle attribuzioni di punteggio prospettate in parte motiva, da sommarsi al punteggio (massimo 30 secondo i criteri di cui al Bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, e quindi per un totale massimo di 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame;

onde essere inserita nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito, tenendo conto altresì della qualifica della ricorrente, la quale rientra nella riserva di cui alla previsione normativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., per cui *“è prevista una riserva per ciascuna Azienda pari al 50% dei posti messi a concorso e residui rispetto alle predette riserve a favore del personale interno”*, e conseguentemente inserirla nella posizione risultante in tal senso.

- **Consequentemente, condannare** l'Amministrazione resistente ad attribuire alla dott.ssa Fainelli Federica, i punteggi corrispondenti alle risposte corrette per i quesiti nn. 4 (23 del test della ricorrente), 22 (18 del test della ricorrente) e 21 (13 del test della ricorrente), previo riaccredito dei punteggi decurtati per gli errori, per un punteggio complessivo di **55,26/70** o altro accertato, con inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*.

- **Condannare**, altresì, l'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della esponente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37 dell'8.3.2018 per come chiarito da Cass. 19 gennaio 2018, n. 1357 e Cass. 13 novembre 2020 n. 25788 - Cass. Ordinanza n. 30087 del 26.10.2021.

Si allegano a corredo della domanda i seguenti documenti:

1. Deliberazione n. 1965 del 9.12.2020.
2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – concorsi n. 30 del

- 16.4.2021.
3. Bando-Infermieri-C22-2020.
 4. ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.
 5. Esito Prova Fainelli Federica.
 6. Nomina Commissione e amm-infermieri-1674-2021.
 7. Allegato n. 3 - 21-inf-1o-turno-busta-2-estratta.
 8. Diario - 21-Prova-scritta-u-Infermiere.
 9. Lettera di convocazione Fainelli Federica.
 10. Attestato di partecipazione Fainelli Federica.
 11. 2022.01.29 Accesso agli atti Fainelli Federica.
 12. Comunicazione del 25.2.2022, prot. n. 002546422.
 13. Esito-post-rielaborazione-Infermieri.
 14. inf-criteri-val-prova-unica.

Ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 14 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore del presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella prevista misura di Euro 325,00.

Teramo-L'Aquila, li 24.3.2022

Avv. Mario Casolani

Avv. Michele Artese